

La restituzione dell'attestazione SOA conseguita con falsa documentazione non ferma il procedimento

27 Maggio 2011

Con la determinazione n. 6/2006, (cfr. [News Ance 1316 del 13 marzo 2007](#)) l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, segnalò di aver accertato, nell'ambito del procedimento di controllo sulle attestazioni, previsto dall'articolo 14 del DPR n. 34/2000, che alcune imprese, ricevuta la comunicazione di avvio nei propri confronti di tale procedimento, provvedevano a restituire immediatamente alla SOA l'attestazione, nel tentativo di ottenere l'archiviazione del procedimento stesso; ciò avrebbe consentito loro di avviare con un'altra SOA la procedura per una nuova attestazione.

A tal proposito, l'Autorità ha precisato che l'eventuale restituzione dell'attestazione non può determinare l'estinzione del relativo procedimento di controllo, in quanto questo tende non solo ad accertare che l'attestazione sia stata rilasciata nel "pieno rispetto dei requisiti" indicati nel citato DPR n. 34 (art. 14), ma anche a stabilire se permangano in capo all'impresa i prescritti requisiti di carattere generale e speciale (artt. 17 e 18) e, quindi, a valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dei conseguenti provvedimenti nei suoi confronti.

* * * * *

Con l'**allegato comunicato** rivolto alle SOA e pubblicato sulla G.U. n. 119 del 22 maggio 2008, l'Autorità precisa di aver monitorato il fenomeno della restituzione dell'attestazione da parte delle imprese e di aver riscontrato che tale fenomeno non si verifica solo in occasione del normale procedimento di controllo delle attestazioni, ma costituisce un comportamento ricorrente. Si evidenzia che con detto comunicato l'Autorità - al fine di monitorare il persistere di tale comportamento, probabilmente determinato, come anzidetto, dalla convinzione dell'impresa di estinguere qualsiasi controllo sulla propria attestazione - invita le SOA a verificare, comunque, dopo la restituzione dell'attestazione, "tutti i requisiti" che hanno dato luogo al suo rilascio, secondo le modalità indicate dall'art. 40, co. 3, del d. lgs. n. 163/2006 e, qualora accertino che tale attestazione è stata rilasciata in mancanza dei requisiti prescritti, a procedere secondo le previsioni dell'art. 40, co. 9-ter, del decreto medesimo e, cioè, alla revoca dell'attestazione stessa. L'esito di dette verifiche, corredato dall'eventuale provvedimento di revoca dell'attestazione, dovrà essere comunicato all'Autorità.

2667-Comunicato Avcp n. 52 - 2008.pdf [Apri](#)